



Buongiorno,

Nella tarda serata di ieri sera, dopo Conferenza Stampa, il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il nuovo DPCM per la regolamentazione delle attività produttive e commerciali e delle restrizioni conseguenti alla prevenzione del contagio, nonché al rinnovo delle disposizioni sul distanziamento sociale con relativi divieti di spostamento.

E' il DPCM che regola, o meglio, inizia a regolamentare, la cosiddetta Fase 2 della Pandemia e rispecchia e riprende in gran parte quanto stabilito con il DPCM 10 Aprile 2020 **con la profonda differenza che praticamente tutte le attività di produzione e commercio all'ingrosso** potranno riprendere dal 4 maggio prossimo, iniziando le attività propedeutiche alla riapertura già da oggi 27 aprile 2020.

La Circolare qui di seguito riprodotta riporta le principali novità riguardanti le attività fornendo qualche prima spiegazione.

Occorre ricordare e prestare massima attenzione in questa settimana di sopravvivenza del vecchio DPCM 10 Aprile anche alle nuove Ordinanze Regionali, qui pure allegate per quanto riguarda Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

Altra questione importante affrontata dal DPCM 26 aprile 2020 è quella dei nuovi protocolli di sicurezza che devono rispettare tutti gli ambienti di lavoro differenziati tra attività "ordinarie", cantieri e settore trasporto e logistica, qui pure allegati

Cordiali saluti.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



D.P.C.M. 26 APRILE 2020
ATTIVITA' AUTORIZZATE ALLA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVA E
COMMERCIALE PER L'INIZIO DELLA FASE 2 DELLA PANDEMIA

Nella tarda serata di ieri (26/04/2020), il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM 26 Aprile 2020 (**Allegato 1**) che liberalizza la quasi totalità delle attività industriali e commerciali all'ingrosso **dal prossimo 4 maggio e regola la prosecuzione della chiusura totale o parziale di alcune attività al dettaglio e servizi alla persona sino al 17 maggio 2020 compreso.**

Il nuovo DPCM agisce in continuità con quello precedente del 10 aprile 2020 che rimane in vigore nella sua medesima struttura sino al 3 maggio compreso, fatte salve alcune precisazioni di seguito riportate.

Il DPCM 26 Aprile 2020, in abbinamento con il DPCM 10 Aprile 2020, contiene anche tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività sia al dettaglio (accesso del pubblico ai locali) che industriali, commerciali all'ingrosso e di terziario.

Si prega pertanto di prestare la massima attenzione alla
rilettura di tali disposizioni

Dovrebbero rimanere in vigore, sino al 3 maggio 2020 compreso, le autodichiarazioni nella formulazione oggi vigente

Si riassumono di seguito gli ambiti applicativi riproposti dal nuovo DPCM 26 Aprile 2020 cercando di mettere in evidenza le differenziazioni rispetto alle precedenti disposizioni.

La prima regolamentazione con tabella allegata al DPCM 26 Aprile 2020 riguarda **le attività sospese e quelle autorizzate di commercio al dettaglio sino a nuova e separata disposizione**



COMMERCIO AL DETTAGLIO E PUBBLICI ESERCIZI

a) = attività sospese e chiuse con rapporti con il pubblico, ma con novità per quanto riguarda la ristorazione con asporto dal 4 maggio prossimo

Sono e restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

sono e restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

sono e restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;**

sono e restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

**b) Attività al dettaglio autorizzate giudicate di prima necessità****Allegato 1**
Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti



- c) **Rimangono chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti ma rimangono aperte le seguenti attività (senza alcuna novità rispetto ai precedenti DPCMO):**

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Tutte le suddette (punti b) e c)) attività autorizzate sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Per tali attività, inoltre, devono essere applicate le seguenti misure

Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



Restano garantiti, come in precedenza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Sono **consentite le attività degli studi professionali** con le accortezze e la cautele già definite nei precedenti DPCM già oggetto di nostre circolari e cioè che si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.



AZIENDE INDUSTRIALI E DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

Vengono di fatto autorizzate alla ripresa a decorrere dal 4 maggio prossimo in quanto l'elencazione (**Allegato 2**) comprende praticamente tutti i settori economici di natura industriale artigianale di commercio all'ingrosso e terziario

In caso di prosecuzione o di ripresa dell'attività si raccomanda di seguire le avvertenze e le cautele identificate nel Protocollo Governo Sindacati ed Imprese del 24 Aprile 2020 nelle forme e secondo i testi (**Allegato 1**) che seguono alla presente circolare;

il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza comporterà la sospensione della attività trascorsi tre giorni dalla notifica del decreto di sospensione sino alla constatata rimessa in sicurezza degli ambienti stessi

Il nuovo DPCM contiene due importanti norme in continuità con il DPCM 10 Aprile 2020 le cui disposizioni restano pienamente in vigore sino al 3 maggio 2020 compreso:

- a) Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.**
- b) Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dai protocolli di sicurezza.**

Tale prosecuzione è consentita se le attività rientrano nell'elencazione allegata al DPCM 10 Aprile 2020 o avevano effettuato comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale erano indicate specificamente le imprese e/o i codici Ateco delle filiere e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sempre sospendere le predette attività qualora



ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. **Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa purché corrispondente all'attività effettivamente esercitata.**

Su tale argomento valga quanto segue

- a) le attività produttive sospese in quanto non incluse nella nuova tabella Allegato 3 di cui sopra possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- b) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- c) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- d) Per le attività produttive sospese è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto**, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione.
- e) E' inoltre consentita, **previa comunicazione al Prefetto**, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture

Per la comunicazione delle attività di cui alle precedenti lettere d) e e) valga il fac simile allegato alla nostra precedente circolare 37/2020

SI RIBADISCE LA NECESSITA' DI USARE LA MASSIMA PRUDENZA NELLE VALUTAZIONE CHE DEVONO PORTARE ALLA DECISIONE DI PROSEGUIRE L'ATTIVITA' E NELLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA PRASSI DA SCEGLIERE ONDE EVITARE CONSEGUENZE ANCHE DI NATURA PENALE.



Va prestata inoltre attenzione al contenuto delle Ordinanze Regionali (**Allegati 3, 4 e 5**) che potrebbero contenere disposizioni derogatorie e/o restrittive già in vigore.

Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani